

PREMESSA

Il tema del celibato dei chierici è sicuramente uno dei più dibattuti nella storia della Chiesa Cattolica ed anche quello che molte volte si è tentato di mettere in discussione. Al chierico, oggi, si chiede di rispettare una continenza piena e perfetta dal momento dell'ordinazione, con poche e sporadiche eccezioni ben regolate dal Codice di Diritto Canonico, ma si vedrà come questa legge sul celibato non sia sempre stata interpretata in tal senso.

Nel *primo capitolo* si analizzerà la figura dei chierici, partendo da una definizione quanto più possibile esaustiva, che faccia emergere la struttura tripartita di questo *status*, per confrontarla con l'altra categoria di fedeli: i *laici*. Si proseguirà, poi, nell'analisi specifica dei canoni del vigente *Codice di Diritto Canonico* relativi ai diritti e agli obblighi, in generale, previsti per tutti gli ordini, quali per esempio i doveri di obbedienza, fratellanza e santità; il diritto di associazione, di formazione permanente o gli obblighi negativi, classificati come di "non fare".

Il *secondo capitolo* affronterà il cuore della ricerca: il celibato. Dapprima si proporrà un rapido *excursus* storico di tale concetto, soffermandosi su come sia stato disciplinato l'obbligo nel Codice del 1917, per proseguire poi con l'analisi della regolamentazione attuale prevista al canone 277 del Codice di Diritto Canonico del 1983. Una volta inquadrato da un punto di vista normativo l'obbligo, ci si addenterà nella spiegazione del modo attraverso il quale i chierici debbano essere formati a questo vincolo di continenza, prendendo in considerazione una serie di documenti del Concilio Vaticano II. Attenzione verrà data anche alla dispensa che il Romano Pontefice può conferire, a determinate condizioni, dall'obbligo del celibato. Si analizzeranno, inoltre, le varie fasi di questo istituto, fino a giungere alla normativa del 1980 di Papa Giovanni Paolo II. In conclusione, ci si occuperà delle conseguenze penali derivanti dalla violazione dell'obbligo al celibato, con particolare attenzione all'impiego dello

strumento del precetto penale.

Nel *terzo capitolo* si rifletterà sulla questione se sia possibile o meno, in un futuro prossimo, superare il principio del celibato. Si partirà da alcuni esempi concreti, in cui tale situazione è già realizzata. Anzitutto, si analizzerà la figura del chierico nelle chiese cattoliche di rito orientale, dove la figura del sacerdote sposato è prevista e regolamentata dal *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* del 1990. Si passerà poi a ragionare sulla figura dei diaconi e sulla reintroduzione del diaconato permanente stabilita dal Concilio Vaticano II; ministero, anch'esso, disciplinato dal Codice di Diritto Canonico del 1983 e che prevede la possibilità di riservare questo ruolo anche a uomini già sposati. Un ulteriore tema affrontato sarà quello dei chierici provenienti dalla comunità anglicana, i quali grazie a una normativa predisposta da Benedetto XVI hanno, oggi, la possibilità di rientrare a far parte della Chiesa Cattolica, come pastori coniugati. Infine, si accennerà alla questione dei *viri probati*, uomini di età matura e di specchiata moralità in relazione ai quali si discute da anni sulla possibile loro ordinazione, anche se sposati o vedovi.

Nelle *osservazioni conclusive* si approfondirà il tema, solo accennato nel capitolo precedente, dei *viri probati*, alla luce del Sinodo per l'Amazzonia del 2019, che, nonostante le buone intenzioni dei documenti preparatori, si è concluso con l'ennesimo nulla di fatto sul tema in esame. Per concludere, si cercherà di comprendere, sulla base di alcune testimonianze di comunità cattoliche, se sia davvero possibile, e in che termini, ordinare sacerdoti dei *viri probati*, andando a mutare la visione odierna dell'istituto del celibato, fino, forse, a superare tale obbligo, almeno nei termini in cui oggi è stabilito.

CAPITOLO I

I chierici: profili generali

1. Definizione di Chierico

Occorre partire dal termine, *chierico* deriva dal greco κληρος (*kleros*). Questa parola va a definire i ministri sacri e di conseguenza qualifica la gente la cui sorte è il Signore ¹. Questo però è un concetto che genericamente è possibile estendere a tutti gli eletti a Dio ².

Facendo un passo indietro, fino all'antichità cristiana venivano qualificati come chierici solo i fedeli destinati al ministro sacro di maggior o minore entità, così facendo si veniva a costituire un *ordo* a sé stante, diverso dal *plebs*, cioè dal popolo che, quindi, non svolgeva funzioni ministeriali ³.

In questa sede deve essere specificato che sono tre gli ordini dello stato clericale:

- Il diaconato;
- Il presbiterato;
- L'episcopato;

Nella visione ecclesiologicala del Concilio Vaticano II ⁴ questi ordini clericali vanno a rappresentare *tre diversi gradi* dell'unico sacramento attraverso il quale viene tramandata nei secoli la funzione degli Apostoli. Si tratta dunque di un ministero a servizio della fedeltà al Vangelo. Tale ministero vive in pienezza

¹ Cf. Egeh B. N., *I chierici nel popolo di Dio. Profilo giuridico*, Marcianum Press, Venezia 2017, pp. 96-97

² Cf. Incitti G., *Il sacramento dell'Ordine nel Codice di Diritto Canonico. Il ministero della formazione all'esercizio*, Urbaniana University Press, Roma 2013, p.13.

³ Cf. Lombardia P., "Sacerdocio. Estatuto juridico de los ministros sagrados", in Id. *Escritos de derecho canonico y de derecho ecclesiastico del estado*, Vol. IV, Ediciones Universidad de Navarra Pamplona 1991, p. 31.

⁴ A cura di Concilio Vaticano II, *Lumen gentium. Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Paoline, Milano, 1965, n. 28; Presbyterorum Ordinis, n 2.

nell'ordine episcopale mentre in forma partecipata, a diversi livelli, negli altri due casi ⁵.

Tratto comune dei tre gradi dell'Ordine sacro è lo statuto canonico clericale che comporta il prodursi di alcuni effetti giuridici fondamentali ⁶:

- La consacrazione personale e la destinazione al ministro sacro;
- Un peculiare stile di vita clericale;
- L'incorporazione all'*ordo clericorum* secondo il corrispondente grado dell'ordinazione sacra ricevuta ⁷;

2. Il canone 207

Lo stato chiericale è solo uno degli stati di vita ecclesiale citati dal canone 207, il quale esplica l'intera composizione del popolo di Dio: "Vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici" ⁸.

Secondo il sopracitato canone, sono due i modi di essere dei fedeli riconducibili direttamente all'istituzione divina: i ministri sacri, cioè i chierici, e tutti gli altri fedeli, i laici. Accanto ad essi la Chiesa ha individuato un terzo modo ovvero quello dei fedeli consacrati a Dio attraverso la professione dei consiglieri evangelici, dei voti o di altri vincoli sacri che siano riconosciuti e sanciti dall'autorità ecclesiale. Questo terzo stato si caratterizza dalla consacrazione solenne dei fedeli nello stile di vita di Gesù con particolare riguardo a castità, povertà e obbedienza. Si è soliti, dunque, rappresentare la distinzione tra i vari stati clericali attraverso una bipartizione o una tripartizione in base a come si interpreta il canone 207 ⁹.

⁵ Cf. Castellucci E., *Il ministero ordinato*, Queriniana, Brescia, 2010, pp 312-313.

⁶ Cf. Ejeh B. N., op. cit. sub. num. 1, p. 98.

⁷ Ibid.

⁸ Can. 207 §1.

⁹ Cf. Ejeh B. N., op. cit. sub. num. 1, p. 95.

Il problema principale è comprendere quale delle due partizioni sia la migliore: se la “bipartita” che: “risente della difficoltà a portare a pieno compimento le acquisizioni ecclesiologiche conciliari”¹⁰; o se la “tripartita”, la quale, invece: “permetterebbe di superare il rischio di un rigurgito gerarchico e di impostare, invece, una strutturazione del popolo di Dio più coerente alle affermazioni del canone 204”¹¹.

3. Differenze tra chierico e laico

Per comprendere le differenze tra le due figure, occorre cercare di comprendere che cosa si intenda per *laico* e quale posizione occupi nella Chiesa.

Nel codice previgente il laico era una figura passiva, non per il preciso intento di attribuire al laico una posizione inferiore. Il fatto di essere considerato in modo passivo era conseguenza dell’enfasi che la dottrina poneva a favore del chierico, rendendo così lacunosa la posizione del laico¹². In realtà, i primi commentatori del codice previgente hanno individuato due elementi¹³ che caratterizzano la figura del laico:

- Uno positivo, in quanto il laico è un uomo che con il battesimo è costituito persona nella Chiesa di Cristo, con tutti i doveri e i diritti propri dei cristiani¹⁴;
- Uno negativo, in quanto il laico è colui che non appartiene a quel gruppo di fedeli destinati al ministero sacro.

¹⁰ Cf. Incitti G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Roma, 2007, p. 35.

¹¹ Cf. Incitti G., op. cit. sub. num. 10, p. 42, inoltre, Can. 204 §1. “I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo”.

¹² Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, p. 98.

¹³ Cf. Zanetti E., *I laici*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, *Fedeli Associazioni, Movimenti*, Milano, 2020, pp. 34-35.

¹⁴ Cf. Can. 87, CIC 1917.

Il CIC del 1983 si pone dunque come scopo quello di attribuire una configurazione giuridica più attiva alla figura del laico. Lo fa non solo attraverso l'identificazione del *proprium* del laico nel suo statuto giuridico, ma anche concependo una sistematica particolare del Codice. Subito dopo i canoni generali, la sezione riguardante lo statuto giuridico dei vari stati personali dei fedeli inizia non con i chierici, ma vengono stabiliti per primi i diritti e i doveri dei fedeli laici. Questo perché ogni fedele nasce prima di tutto come laico, solo in seguito potrà accedere allo stato di chierico o di consacrato ¹⁵.

Nel codice del 1983 non è possibile individuare una vera e propria definizione di laico¹⁶, ciò è da imputare “alle persistenti incertezze della dottrina teologica in materia” ¹⁷. Tutt'ora è difficile delineare in modo chiaro la figura del fedele laico ¹⁸, andando a distinguerlo dallo status di fedele che non deve confondersi con esso. Il Concilio Vaticano II e altri approfondimenti del magistero universale però permettono di individuare qualche profilo che distingue il laico dal chierico ¹⁹.

Prendendo a riferimento la costituzione *Lumen Gentium*: “col nome di laici si intende [...] l'insieme di cristiani [...] i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio [...] per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” ²⁰. Al secondo paragrafo si trova la specificazione di un carattere che va ad identificare il fedele laico nell'indole secolare: la vocazione di “cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” ²¹. Per “cose temporali” si intendono, tra l'altro, i beni della vita, della famiglia; la sfera

¹⁵ Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, p. 99.

¹⁶ Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, p. 102.

¹⁷ Cf. Feliciani G., *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 90.

¹⁸ Cf. Incitti G., op. cit. sub. num. 10, p. 93.

¹⁹ Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, pp. 102-103.

²⁰ A cura di Concilio Vaticano II, *Lumen gentium. Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Paoline, Milano, 1965, n. 31.

²¹ Ibid.

economica e politica; il lavoro²². *L'indole secolare*, dunque, è propria dei fedeli laici. È quindi una forma immediata di vivere l'identità cristiana in virtù della consacrazione battesimale²³.

4. Doveri e diritti dei chierici

Nel presente paragrafo si propone anzitutto una premessa generale circa i doveri e i diritti dei chierici, sanciti dal CIC del 1983²⁴.

I canoni che devono essere presi in considerazione sono quelli dal 273 al 289, essi sono collocati nel Libro II, Parte I, Titolo III, Capitolo III rubricato *Obblighi e diritti dei chierici (De clericorum obligationes et iuribus)*. Ciò che si evince da un confronto con il precedente codice di diritto canonico è il cambio radicale di struttura: nel 1917 venivano trattati in due momenti separati i “diritti e i privilegi dei chierici” (canoni 118-123) e le “Obbligazioni dei chierici” (canoni 124-144)²⁵. Questa separazione, da un lato, era indebita, dall'altro, unita al fatto che i primi ad essere esposti fossero i diritti, prestava il fianco all'immagine del sacro ministro come una sorta di “stato di privilegio”, non a caso si parlava proprio di quattro privilegi, separati dai diritti:

²² Per un elenco più esaustivo confrontare Ghirlanda G., *Il diritto della Chiesa, mistero e comunione*, San Paolo Edizioni, Roma, 1990, p. 114; Giovanni Paolo II, *Christifideles laici. Esortazione apostolica postsinodale su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo*, Edizioni Paoline, Roma, 1999, n. 23, 40-44.

²³ Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, p. 103; nella *Lumen Gentium*, n. 31, paragrafo 2 si legge: “Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro, sebbene talora possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro, quindi, particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore”.

²⁴ Per la trattazione di tale argomento Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, pp. 237-241.

²⁵ Cf. CIC 1917.

- Il *privilegium canonis*, secondo il quale i laici dovevano riverenza ai chierici e qualora avessero usato violenza contro di loro avrebbero commesso sacrilegio ²⁶;
- Il *privilegium fori* che stabiliva che l'unico tribunale che poteva giudicare i chierici era quello della Chiesa ²⁷;
- Il *privilegium immunitatis*, esso garantiva l'esenzione dal servizio militare e da qualunque altro obbligo di natura civile che nulla c'entrasse con lo stato clericale ²⁸;
- Il *privilegium competentiae*, esso tutelava il sostentamento necessario di un chierico che avesse contratto un debito. Con tale privilegio lo si sottraeva dall'obbligo di restituire quanto occorreva per il suo mantenimento e la valutazione di questo quantum era lasciato al prudente apprezzamento del giudice ecclesiastico ²⁹.

I codificatori poi, nella nuova legge canonica, eliminarono tutti questi privilegi e riunificarono i doveri e i diritti dei chierici sotto un unico capitolo. Tornando quindi al Codice di Diritto Canonico vigente, occorrono due ulteriori precisazioni: la prima risiede nell'elencazione che, sebbene non segua un criterio particolare nella presentazione dei singoli doveri e diritti, parte comunque con l'elencare i primi ponendo, quindi, l'accento sull'indole ministeriale del chierico; la seconda importante precisazione prende le mosse dalla tripartizione diaconi, presbiteri e vescovi relativa ai tre ordini dello stato clericale. In linea di massima, i doveri e i diritti dei chierici riguardano lo stato clericale in generale, senza dunque interessarsi della sopracitata tripartizione. In realtà ciò è parzialmente vero, infatti quasi tutti i canoni che verranno didascalicamente commentati dei prossimi sotto paragrafi riguardano solo i chierici appartenenti all'ordine presbiteriale, alcuni

²⁶ CIC 1917, Can. 119.

²⁷ CIC 1917, Can. 120 §1.

²⁸ CIC 1917, Can. 121.

²⁹ CIC 1917, Can. 122.

canoni invece distinguono i diaconi permanenti dagli altri chierici e quindi si rivolgono prettamente ad essi. Per quanto riguarda lo statuto giuridico dell'ordine episcopale, i relativi ministeri e uffici, il codice rinvia ad una parte diversa, riservata alle Chiese particolari e alle rispettive autorità governative.

Alcuni doveri e diritti dei chierici hanno poi una connotazione costituzionale, in virtù del fatto che si fondano sulla condizione di fedele, in forza della loro derivazione dall'ordine sacro e anche perché risalgono al diritto naturale. La conseguenza di ciò è che, anche qualora il chierico dovesse perdere lo stato clericale, questi doveri e diritti sopravvivrebbero.

Altro elemento da non sottovalutare è che nel catalogo dei doveri e i diritti dei chierici è ravvisabile una varietà di forme normative che sfociano anche in: raccomandazioni, esortazioni, consigli, aspettative; dunque non sempre risultano coercibili (nel caso dei doveri) e rivendicabili (con riferimento ai diritti), non per questo però peccano di indole giuridica, questo perché la giuridicità canonica non dipende esclusivamente dalla forza coattiva esterna della norma, ma dalla giustizia intrinseca di quello che la norma esige³⁰.

Occorre soffermarsi ora sui singoli diritti e doveri.

4.1 L'obbedienza³¹

Il catalogo si apre con il canone 273 dedicato all'obbedienza, un dovere che i ministri sacri devono al Romano Pontefice e al proprio Ordinario. La formalizzazione solenne di questo obbligo si colloca durante il momento dell'ordinazione dei chierici. Il fondamento dell'obbedienza è ricavabile, da un lato, dal rapporto gerarchico che lega i chierici alla giurisdizione dei superiori costituiti e, dall'altro, dalla collaborazione con i pastori a capo della Chiesa particolare, collaborazione che di fatto è l'essenza ministeriale dello stato clericale.

³⁰ Pontificium Consilium De Legum Textibus, *Communicationes*, Roma, 1969, vol. 1, p. 78.

³¹ Per la trattazione di tale argomento Cf. Egeh B. N., op. cit. sub. num. 1, pp. 241-242.

Va sottolineato, però, che tale obbligo riguarda solo ed esclusivamente il ministero sacro ³². Questo concetto è ben esplicitato in una nota del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, secondo la quale la relazione tra vescovo e presbiteri non può essere considerata come il rapporto di subordinazione gerarchica tipica di un rapporto di lavoro dipendente ai sensi del diritto pubblico statale e non può nemmeno essere parametrata al rapporto di lavoro dipendente tra imprenditore e lavoratore. Allo stesso modo non si tratta di nessun tipo di sottomissione generalizzata al dominio di un superiore. Dunque, escludendo queste tre tipologie di subordinazione, si tratta di una sottomissione relativa agli “ambiti dell’esercizio del ministero e dei doveri generali dello stato chiericale” ³³. Ambiti come l’amministrazione dei beni propri, la cultura personale o le relazioni sociali appartengono alla legittima autonomia del chierico, ovviamente sarà comunque chiamato a gestire questi aspetti della propria vita in conformità al proprio status, infatti questa autonomia non serve “per sottrarsi ai propri doveri, bensì precisamente per essere in grado di adempierli meglio” ³⁴.

L’ultima distinzione, molto importante, da fare è tra obbedienza dei chierici secolari e obbedienza professata dai fedeli nella vita consacrata: la prima è di indole ministeriale, la seconda si concretizza in un voto o altro sacro vincolo e prende la forma del consiglio evangelico, che il fedele professa come uno stile di vita.

³² Cf. Ricon-Peréz T., *El orden de los clérigos, o ministros sagrados. Formación, incardinación y estatuto jurídico personal*, Eunsa, Pamplona, 2009, p. 307.

³³ Pontificium Consilium De Legum Textibus, *Communicationes*, Roma, 2014, vol. 36, pp. 33-38.

³⁴ Errázuriz C. J. M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa* Vol. 1, Giuffrè, Milano, 2009, p. 9.